



NUOVI ADEMPIMENTI PER I COSTRUTTORI DI COMMUTATORI ELETTRICI CONTENENTI GAS FLUORURATI AI FINI DEL DPR 146/2018

Aprile 2019

TEMI:

- Principali riferimenti legislativi e normativi
- Definizioni
- Adempimenti per costruttori di commutatori elettrici contenenti gas (ermeticamente sigillati e non)
- FAQ

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

- Regolamento UE n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”
- Decreto legislativo 26/2013 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Reg. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”
- Serie di Norme IEC 62271 “High voltage switchgear and controlgear”, recepite come CEI EN in Italia



DEFINIZIONI

«commutatori elettrici»

dispositivi di commutazione e le apparecchiature di controllo, misura, protezione e regolazione a essi associate, così come gli insiemi di tali dispositivi e apparecchi, con le relative connessioni, gli accessori, i contenitori e le strutture di sostegno, il cui utilizzo è associato alla generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica

«apparecchiature ermeticamente sigillate»

apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita

«installazione»

l'assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio

«manutenzione o assistenza»

tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas a norma dell'articolo 8 e i controlli per individuare le perdite a norma dell'articolo 4 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 517/2014, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite



«smantellamento»

la chiusura finale e l'interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra

«riparazione»

ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas

ADEMPIMENTI PER COSTRUTTORI DI COMMUTATORI ELETTRICI CONTENENTI GAS

Analizzando le definizioni e le richieste del DPR 146/2018 si deduce che la messa in opera delle apparecchiature ermeticamente sigillate non rientra nella fattispecie di "installazione" individuata dal regolamento 517/2014, purché non avvenga alcun assemblaggio di due o più parti contenenti o destinate a contenere gas. Analogamente anche le verifiche periodiche cui simili apparecchiature sono sottoposte non rientrano sotto la definizione di "manutenzione" non essendovi interventi sulle parti contenenti gas, proprio in virtù della caratteristica "ermeticamente sigillate" e quindi destinate a durare 30 anni così come escono dalla fabbrica.

Qualora invece l'apparecchiatura sia definita come ermeticamente sigillata, ma due o più parti contenenti gas debbano essere assemblate in fase di installazione, si ricadrebbe negli adempimenti delle apparecchiature non ermeticamente sigillate, perché la definizione di "installazione" si applicherebbe.

Si riepilogano quindi di seguito i principali adempimenti che i costruttori di apparecchiature elettriche contenenti gas fluorurati, ermeticamente sigillate e non, devono compiere:

APPARECCHIATURE NON ERMETICAMENTE SIGILLATE	APPARECCHIATURE ERMETICAMENTE SIGILLATE
<p>DPR 146/2018 Art.16 comma 3: All'atto della <u>vendita</u> va comunicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipologia apparecchiatura • Numero e data fattura/scontrino • Anagrafica acquirente • Dichiarazione dell'acquirente che l'installazione sarà fatta da personale certificato 	<p>All'atto della <u>vendita</u> non va comunicato nulla.</p> <p>(l'art.16 comma 3 non cita l'apparecchiatura ermeticamente sigillata)</p>
<p>DPR 146/2018 Art.16 comma 4: All'atto dell'<u>installazione</u> va comunicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero e data fattura/scontrino • Anagrafica dell'operatore • Data e luogo installazione • Tipologia dell'apparecchiatura • Codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura • Quantità e tipologia di gas • Eventuale impianto di destinazione se riciclate o rigenerate • Dati persona che effettua l'intervento • Osservazioni 	<p>All'atto dell'<u>installazione</u> non va comunicato nulla.</p> <p>(Sulla base della definizione di installazione)</p>
<p>DPR 146/2018 Art.16 comma 5: A partire dal <u>primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o riparazione</u>, va comunicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data (se disponibile) e luogo dell'installazione • Anagrafica dell'operatore • Tipologia dell'apparecchiatura • Quantità e tipologia di gas • Eventuale impianto di destinazione se riciclate o rigenerate • Dati persona che effettua l'intervento • Eventuale quantità e tipologia di gas recuperata • Osservazioni 	<p>Non si fa <u>manutenzione</u>, quindi non va comunicato nulla.</p> <p>(Si applica la definizione di manutenzione)</p>
<p>DPR 146/2018 Art.16 comma 7: Sia per apparecchiature ermeticamente sigillate che non, a seguito dello <u>smantellamento</u> va comunicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data e luogo di smantellamento • Anagrafica dell'operatore • Tipologia dell'apparecchiatura • Codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura • Quantità e tipologia di gas recuperato • Misure adottate per recuperare e smaltire i gas • Dati persona che effettua l'intervento • Osservazioni 	



FAQ

- Ai fini di quali attività devono essere certificate le persone che operano con gas fluorurati su apparecchiature elettriche?

Deve essere certificato il personale che fa attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento, recupero di gas fluorurati su apparecchiature elettriche. Per il personale che opera nella fabbrica non c'è l'obbligo di certificazione.

- Quali apparecchiature ricadono sotto la definizione di “commutatori elettrici”?

Ricadono tutte le apparecchiature contenenti gas fluorurati, il cui utilizzo è associato alla generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica; quali: interruttori, sezionatori, apparecchiature di manovra, quadri, trasformatori di misura.

- Da quando si applicano le disposizioni del DPR 146/2018?

Dal 25 luglio 2019 vi è l'obbligo di iscrizione al registro dei rivenditori e la comunicazione tramite la banca dati delle vendite di gas e di apparecchiature contenenti gas non ermeticamente sigillate. Dal 25 settembre 2019 bisogna comunicare i dati sugli interventi di installazione, manutenzione, riparazione sulle apparecchiature contenenti gas non ermeticamente sigillate e lo smantellamento di tutte le apparecchiature contenenti gas, sia ermeticamente sigillate che non.

- Cosa si intende per vendita nel caso dei commutatori elettrici? Ovvero, nello schema classico di passaggio commerciale di una apparecchiatura (produttore → rivenditore → Installatore → utente) dove si colloca “la vendita”?

All'interno dell'art.16 del nuovo DPR il comma 3 prevede obblighi di comunicazione alla banca dati per “Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza”. Il DPR non fornisce tuttavia una definizione di quale soggetto debba essere individuato come utilizzatore finale; trattandosi comunque di immissione sul mercato di apparecchiature è possibile fare riferimento alla Guida Blu della Commissione EU che al paragrafo 3.6 illustra la figura dell'utilizzatore finale nel contesto della normativa di armonizzazione – cosiddetto nuovo approccio. Nello specifico mutuando il ragionamento “[...] il termine non è definito in questa normativa, ma è comunque certo che si riferisce sia agli utilizzatori professionali sia ai consumatori. Il concetto di «uso finale» da parte di un utilizzatore professionale o di un consumatore è intrinsecamente correlato al concetto di «uso



previsto».” Ne consegue che, realisticamente parlando, l’atto della fornitura all’utente finale dovrebbe essere individuabile nel momento della vendita al soggetto che effettivamente impiega il commutatore per l’uso previsto. Quindi si intende come “vendita” la fornitura dell’apparecchiatura al solo utilizzatore finale e non eventuali cessioni tra costruttori e/o installatori.

- È la persona fisica certificata che deve caricare sulla banca dati le informazioni ogni volta che fa un intervento oppure può farlo l’azienda per la quale opera?

Il caricamento può essere fatto in maniera massiva dall’azienda, in sostituzione di tutte le persone fisiche che hanno lavorato per suo conto, purché il caricamento sia fatto entro 30 giorni dall’intervento.

- Il caricamento sulla banca dati va fatto solo per vendite che avvengano in Italia o anche per vendite che avvengono da aziende che operano sul territorio italiano verso l’estero?

Trattandosi di una disciplina attuativa meramente nazionale è ragionevole presumere che le dichiarazioni alla banca dati debbano essere effettuate solo in riferimento alle vendite sul territorio italiano. Tuttavia le esportazioni di apparecchiature contenenti F-gas potrebbero dover essere dichiarate presso gli eventuali registri/banche dati di altri Stati membri EU.

- Vi è l’obbligo di controllo delle perdite sui commutatori elettrici?

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento 517/2014, le apparecchiature elettriche contenenti gas non sono soggette al controllo delle perdite purché presentino un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1%, oppure siano muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità, oppure contengano meno di 6 kg di gas. In pratica tutte le apparecchiature in alta e media tensione rispettano almeno una di queste condizioni e quindi non vi è l’obbligo di controllo delle perdite.

- In che sanzioni incorrono le aziende che non adempiono gli obblighi del DPR?

In assenza di un nuovo decreto sanzionatorio rimane valido il Decreto Legislativo 26 del 2013 che tuttavia si riferisce ancora alle violazioni degli obblighi del precedente DPR 43/2012, ormai abrogato. Non appare quindi chiaro se le sanzioni previste dal Dlgs 26/2013, comprese in un valore da 1.000 € a 100.000 €, possano essere immediatamente applicabili anche al mancato rispetto degli obblighi del nuovo DPR 146/2018.